

**ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO  
FRA COMBATTENTI  
DECORATI AL VALOR MILITARE**

(Eretto in Ente Morale con R.D. 31 Maggio 1928 n. 1308)

**STATUTO**

**Capo I**

**COSTITUZIONE E SCOPI**

**Art.1**

L'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al valor militare (di seguito per brevità anche solo "Istituto"), eretto in Ente Morale con R.D. 31 maggio 1928 n. 1308, è dotato di personalità giuridica di diritto privato ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 10/02/2000 n. 361 (iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 118/2002). L'Istituto ha la sua Sede Centrale in Roma.

**Art.2**

L'Istituto è apolitico e apartitico e si propone di:

- a) nobilitare il segno del valore, richiedendo ai propri associati la rigida osservanza delle leggi dell'onore e del dovere in ogni atto della loro vita privata e pubblica;
- b) affermare ed esaltare, con l'esempio e con le opere di propaganda, il valore e le virtù militari italiane, tutelare il rispetto e l'amore per la Patria e diffondere, particolarmente nelle giovani generazioni, la coscienza dei doveri verso di questa;
- c) ravvivare il ricordo degli eroismi compiuti, anche mediante pellegrinaggi nei luoghi dove più rifulse il valore italiano;
- d) dare opera, con la diffusione degli episodi di valore singoli e collettivi e con la pubblicazione di un Albo d'Oro, alla elevazione del sentimento della Patria;
- e) assistere gli iscritti e tutelare gli interessi morali e materiali della categoria;
- f) promuovere tutte quelle attività, utili ad elevare sempre più il prestigio dell'Istituto in campo nazionale e mantenere vivi i contatti con le Forze Armate e con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma;
- g) rilasciare, ai Soci che ne facciano richiesta ed ai Soci d'Onore, l'Emblema Araldico concesso all'Istituto con i RR.DD. 17 novembre 1927 e 19 dicembre 1935. Lo stesso Emblema Araldico può essere concesso alla Memoria dei Caduti decorati al valor militare, a domanda dei rispettivi congiunti.

Durante la vita dell'Istituto non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà integralmente reinvestito per il perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

**Capo II**

**DEI SOCI**

**Art.3**

Sono ammessi quali Soci i combattenti di terra, di mare e dell'aria nonché tutti coloro che comunque abbiano ottenuto per atti di valore una o più ricompense al valor militare, e non se ne siano resi indegni con riprovevoli azioni e comportamento venendo meno alle leggi della morale e dell'onore militare.

**Art.4**

Coloro i quali, avendone i requisiti, volessero contribuire a promuovere i valori dell'Istituto, potranno inoltrare domanda di iscrizione alla Federazione avente sede nel territorio provinciale di residenza. Coloro i quali risiedessero stabilmente all'estero potranno inoltrare domanda di iscrizione ad una qualunque Federazione.

Hanno facoltà di iscriversi come:

- a) "Soci Ordinari" i combattenti di terra, di mare e dell'aria nonché tutti coloro che comunque abbiano ottenuto per atti di valore una o più ricompense al valor militare o per atti di valore di cui al successivo articolo 7 e non se ne siano resi indegni con riprovevoli azioni e comportamento venendo meno alle leggi della morale e dell'onore militare;
- b) "Soci Aderenti", i congiunti dei Soci Ordinari ed i loro famigliari;
- c) "Soci Simpatizzanti", gli amici che condividono ideali, scopi ed attività dell'Istituto;

Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri e pari dignità. Ai Soci Simpatizzanti è precluso unicamente l'accesso alle cariche di

Presidente e Vice Presidente Nazionale salvo espressa deroga concessa dal Presidente dell'Istituto in presenza di validi e giustificati motivi.

#### **Art.5**

Il Consiglio Nazionale, su relazione del Presidente dell'Istituto e sentita la Giunta Esecutiva Centrale, anche su proposta delle Federazioni Provinciali, può nominare:

"Soci d'Onore" ed iscritti nell' Albo d'Oro, i Reparti, Enti o Unità Militari le Province ed i Comuni decorati con una delle ricompense al valore militare o atti di valore di cui all'art. 7;

"Soci Benemeriti", gli Enti e le personalità distintesi per attività e benemerenze a favore dell'Istituto.

Essi sono autorizzati a fregiarsi dell'Emblema dell'Istituto.

I titoli di Socio d'Onore e Socio Benemerito sono puramente onorifici e non danno diritto all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art.6**

Per divenire Socio, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 5, il richiedente deve presentare domanda scritta alla Federazione Provinciale della propria residenza o, in mancanza, della località viciniora, corredandola dei documenti comprovanti il titolo alla iscrizione. I residenti all'estero dovranno inoltrare la documentazione alla Federazione Provinciale prescelta.

Sull'ammissione dei Soci decide il Consiglio Direttivo della Federazione Provinciale. Avverso la deliberazione contraria l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Giunta Esecutiva Centrale.

#### **Art.7**

Le ricompense al valor militare e per atti di valore che danno titolo alla iscrizione sono, secondo le leggi vigenti, le seguenti:

- a) le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia (già di Savoia);
- b) le medaglie al valor militare d'oro, d'argento, di bronzo, e la croce di guerra al valor militare e l'encomio solenne ottenuto per merito di guerra;
- c) le promozioni e gli avanzamenti per merito di guerra e per meriti eccezionali;
- d) i trasferimenti per merito di guerra nel ruolo del servizio permanente effettivo;
- e) la croce d'onore;
- f) le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

#### **Art.8**

I Soci debbono cooperare efficacemente e lealmente alla affermazione morale e materiale dell'Istituto ed alla difesa esplicita dei postulati patriottici che costituiscono la ragion d'essere dell'Istituto stesso. Debbono quindi ottemperare alle norme del presente Statuto, a quelle del Regolamento interno ed alle deliberazioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva Centrale e degli organi centrali dell'Istituto.

Si obbligano, inoltre, al pagamento delle quote sociali e degli eventuali contributi che saranno fissati anno per anno dal Consiglio Nazionale.

#### **Art.9**

La qualità di Socio si perde:

- ◆ per dimissioni volontarie presentate per iscritto alla Federazione;
- ◆ per morosità nel pagamento, per due anni consecutivi, delle quote e contributi di cui al precedente articolo 8, previa diffida fatta, per iscritto, almeno trenta giorni prima che sia pronunciata la decadenza dal Consiglio Direttivo della Federazione. Tuttavia il socio, decaduto per il suddetto motivo, può richiedere alla rispettiva Federazione Provinciale di essere riammesso previo il versamento delle quote e contributi arretrati. Ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione verrà, però, considerato quale nuovo Socio;
- ◆ per radiazione, pronunciata nei casi previsti dall'articolo seguente.

#### **Art.10**

A carico del Socio che abbia commesso azioni riprovevoli ed in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Istituto e che sia venuto meno alla disciplina associativa possono essere adottate, a seconda della gravità del caso, le seguenti sanzioni:

- ◆ il richiamo scritto;
- ◆ la sospensione, da tre mesi ad un anno;
- ◆ la radiazione.

Quest'ultima sanzione è comminata per riprovevoli azioni di particolare gravità che ledano le leggi della morale e dell'onore militare o per condanna passata in giudicato.

Le suddette sanzioni sono deliberate dalla Giunta Esecutiva Centrale anche su segnalazione delle Federazioni Provinciali e devono

essere precedute dalla contestazione al Socio, degli addebiti fattigli per la presentazione, nel termine di trenta giorni, delle proprie discolpe.

Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla data della notificazione.

#### **Art.11**

Non è eleggibile a cariche di livello provinciale o nazionale il Socio che non abbia almeno un anno di anzianità di iscrizione alla Federazione Provinciale di riferimento.

Casi particolari possono essere segnalati alla Presidenza Nazionale che deciderà in merito.

Non ha diritto al voto attivo né è eleggibile il Socio che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati per i quali sia prevista come pena accessoria la perdita o la sospensione da un ufficio.

### **Capo III**

#### **ORGANI DELL'ISTITUTO**

#### **Art.12**

Gli organi a mezzo dei quali l'Istituto esplica le sue funzioni si distinguono in: centrali e periferici.

Sono organi centrali:

- 1) Il Congresso Nazionale
- 2) Il Consiglio Nazionale
- 3) La Giunta Esecutiva Centrale
- 4) Il Presidente Nazionale
- 5) I Vice Presidenti Nazionali
- 6) Il Collegio Centrale dei Sindaci

Sono organi periferici

- 1) Le Federazioni provinciali

### **Capo IV**

#### **IL CONGRESSO NAZIONALE**

#### **Art.13**

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'Istituto ed è costituito con la presenza di tanti delegati quante sono le Federazioni Provinciali regolarmente costituite. Sono delegati di diritto i Presidenti delle Federazioni Provinciali o i Commissari Straordinari; in caso di impedimento, il Presidente della Federazione designerà il delegato che deve essere Socio della medesima Federazione.

Il Congresso Nazionale è regolarmente costituito quando sono presenti tanti delegati da rappresentare almeno la metà della forza sociale dell'Istituto. Se i delegati intervenuti non rappresentano complessivamente la metà della forza sociale dell'Istituto, si deve procedere, almeno un'ora dopo la prima convocazione risultata deserta, ad una seconda convocazione. Il Congresso in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto in caso di modifica statutaria o di scioglimento, sarà da considerarsi valido qualunque sia il numero dei delegati presenti.

In sede di votazione per l'elezione alle cariche sociali nazionali ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i Soci iscritti nella Federazione rappresentata ed in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi sociali annuali.

Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza, in prima convocazione, dei tre quarti dei delegati o, in seconda convocazione, di almeno la metà della forza stessa.

Per lo scioglimento dell'Istituto è, invece, sempre necessario, a norma dell'art. 21 del codice civile, il voto favore di almeno i tre quarti dei delegati. Analoga maggioranza è prevista in caso di trasformazione.

#### **Art.14**

Sono di competenza esclusiva del Congresso:

- a) le modifiche allo Statuto;
- b) l'elezione a scrutinio segreto, del Presidente Nazionale, dei tre Vice Presidenti Nazionali e degli altri quattordici membri del Consiglio Nazionale;
- c) l'elezione di tre membri effettivi e di tre membri supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci;
- d) lo scioglimento o la trasformazione dell'Istituto.

Le liste degli eleggibili alle varie cariche saranno compilate a cura del Segretario Generale avvalendosi delle candidature comunicate dai Presidenti di Federazione o Commissari Straordinari entro il termine che sarà di volta in volta comunicato.

Il Congresso Nazionale inoltre:

- ◆ delibera sull'indirizzo generale dell'Istituto;
- ◆ discute ed approva la relazione morale e quella finanziaria che, approvate dal Consiglio Nazionale, gli saranno sottoposte dal Presidente Nazionale;
- ◆ discute sull'attività svolta dal Consiglio Nazionale, sentita la relazione fatta dal Presidente Nazionale dell'Istituto.

#### **Art.15**

Il Congresso Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni.

Può essere convocato, in via straordinaria, quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo delle Federazioni Provinciali.

In questo caso la convocazione dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta ed il Congresso dovrà celebrarsi entro i successivi sessanta giorni.

La convocazione del Congresso è indetta dal Presidente Nazionale mediante comunicazione scritta da inviare in plico raccomandato a tutte le Federazioni almeno sessanta giorni prima della convocazione. Con l'avviso di convocazione deve essere comunicato l'Ordine del Giorno dei lavori e la composizione della Commissione Verifica Poteri (un Presidente, un Segretario e 3 componenti).

Su richiesta di una Federazione Provinciale possono essere aggiunti all'Ordine del Giorno particolari argomenti, purché ne venga fatta tempestiva richiesta al Presidente Nazionale.

#### **Art.16**

Il Congresso Nazionale, non appena validamente costituito, procede, su indicazione del Presidente uscente dell'Istituto che apre i lavori, alla elezione del proprio Presidente, di uno o più Vice Presidenti nonché alla nomina della Commissione elettorale, composta quest'ultima di un presidente, un segretario e di quattro scrutatori. I componenti della Commissione elettorale possono anche coincidere con i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Le funzioni di Segretario del Congresso sono svolte dal Segretario Generale in carica. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale del Congresso sia redatto da un Notaio.

### **Capo V**

#### **DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

#### **Art.17**

Il Consiglio Nazionale si compone del Presidente Nazionale, dei tre Vice Presidenti Nazionali e di quattordici Consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Alle sedute del Consiglio Nazionale assistono senza diritto di voto i componenti del Collegio Centrale dei Sindaci ed il Presidente Onorario.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di convocare alle sue riunioni Soci o esperti in funzione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario Generale dell'Istituto interviene alle sedute del Consiglio Nazionale, svolge le funzioni di Segretario e può essere consultato.

#### **Art.18**

Il Consiglio Nazionale ha la direzione dell'Istituto ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto stesso secondo le direttive e nei limiti fissati dal Congresso.

Sono di competenza del Consiglio Nazionale:

- a) l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo dell'Istituto;
- b) la compilazione o modificazione del Regolamento interno;
- c) la ratifica degli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente dell'Istituto e in via d'urgenza dalla Giunta Esecutiva Centrale sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- d) la nomina dei Soci d'Onore e dei Soci Benemeriti;
- e) la determinazione della misura e delle modalità di pagamento delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi.
- f) le deliberazioni concernenti l'acquisto o l'alienazione di beni immobili e l'accettazione di lasciti o donazioni;
- g) la formulazione dell'Ordine del Giorno del Congresso Nazionale;
- h) l'approvazione delle relazioni finanziaria e morale che saranno presentate al Congresso Nazionale;
- i) la nomina a Presidente Onorario del Presidente nazionale cessato dalla carica;
- j) l'elezione di tre Consiglieri che, unitamente al Presidente ed ai tre Vice Presidenti, comporranno la Giunta Esecutiva Centrale;
- k) la nomina del Segretario Generale su proposta del Presidente nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera su quant'altro non previsto dal presente articolo purché espletati le funzioni ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza, nonché su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo. Il Consiglio Nazionale ha, altresì, competenza esclusiva a fornire l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza di dieci componenti effettivi, tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente Vicario, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente Vicario in caso di sua assenza.

Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente una volta ogni semestre e, straordinariamente, ogni qualvolta la Giunta Esecutiva Centrale o il Presidente dell'Istituto lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio medesimo.

La convocazione avviene, salvo casi d'urgenza, con un preavviso di almeno sette giorni. La relativa comunicazione deve contenere l'Ordine dei Giorni dei lavori.

E' in facoltà dei singoli Consiglieri proporre al Presidente Nazionale altri argomenti di discussione non appena ricevuto l'avviso di convocazione.

## **Capo VI**

### **DELLA GIUNTA ESECUTIVA CENTRALE**

#### **Art.19**

La Giunta Esecutiva Centrale è composta dal Presidente Nazionale che la presiede, dai Vice Presidenti Nazionali e da tre Consiglieri eletti, nel proprio seno in occasione della prima seduta, dal Consiglio Nazionale.

E' convocata dal Presidente Nazionale dell'Istituto di massima una volta ogni tre mesi con preavviso, salvo casi d'urgenza, di almeno cinque giorni.

Il Segretario Generale dell'Istituto interviene alle sue sedute, svolge le funzioni di Segretario e può essere consultato.

La Giunta ha il compito di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale ed alla gestione amministrativa dell'Istituto.

In casi d'urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Inoltre:

- a) vigilia sull'andamento contabile ed amministrativo degli organi periferici, adottando i provvedimenti del caso;
- b) dirime e decide eventuali divergenze sorte tra le Federazioni o tra Federazioni e Sezioni o Gruppi facenti parte delle stesse;
- c) predisporre i Bilanci, Preventivo e Consuntivo, della Sede Centrale;
- d) provvede, sentito il parere del Segretario Generale, all'ordinamento degli Uffici della Sede Centrale, alla nomina o al licenziamento degli impiegati della medesima e delibera sul loro trattamento economico e disciplinare;
- e) adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- f) decide inappellabilmente in merito ai ricorsi relativi alla mancata ammissione dei Soci da parte dei Consigli Direttivi delle Federazioni Provinciali;
- g) provvede, su proposta del Presidente Nazionale, alla nomina dei Commissari in quelle Federazioni, Sezioni e Gruppi per i quali tale provvedimento sia reso indispensabile dalla mancanza o da carenze degli organi periferici
- h) coadiuva il Presidente Nazionale nell'elaborazione della relazione morale in occasione del Congresso Nazionale.

La Giunta Esecutiva Centrale è validamente costituita con la presenza di cinque componenti, tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente Vicario, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente Vicario in caso di sua assenza.

#### **Art.20**

Alle sedute della Giunta Esecutiva Centrale partecipa il Collegio Centrale dei Sindaci.

La Giunta può annullare, in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli organi periferici che risultino contrari alle leggi dello Stato, allo Statuto Sociale, al Regolamento interno ed alle direttive del Congresso Nazionale.

Nel corso dell'istruttoria per l'annullamento degli atti e delle deliberazioni predette la Giunta, ove concorrano gravi ed urgenti motivi, può ordinare la sospensione dell'esecuzione.

## **Capo VII**

### **DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI NAZIONALI**

#### **Art.21**

Il Presidente Nazionale:

- ◆ rappresenta legalmente l'Istituto;
- ◆ convoca il Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
- ◆ propone al Consiglio Nazionale la persona cui affidare l'incarico di Segretario Generale;
- ◆ convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Centrale delle cui direttive e deliberazioni cura l'esecuzione avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale;
- ◆ provvede all'amministrazione della Sede Centrale;
- ◆ provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità del Bilancio;
- ◆ può delegare, anche disgiuntamente, ai Vice Presidenti Nazionali l'adempimento di parte delle sue attribuzioni ed al Segretario Generale l'adempimento di funzioni amministrative e di rappresentanza;
- ◆ può intervenire, ma senza voto deliberativo, alle riunioni ed assemblee delle Federazioni Provinciali, ovvero farsi rappresentare da uno dei Vice Presidenti Nazionali o da un componente del Consiglio Nazionale;
- ◆ può autorizzare in deroga, sussistendone i presupposti, i Soci Simpatizzanti a concorrere alle cariche elettive centrali che fossero loro precluse e dichiarare eleggibili i Soci la cui anzianità di iscrizione all'Istituto fosse inferiore ad un anno.

In casi di estrema urgenza, che non rendano possibile la convocazione neanche della Giunta Esecutiva Centrale, in particolare quando si debba provvedere ad atti dovuti, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Effettua la riscossione di mandati e operazioni bancarie in nome dell'Istituto e può, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva Centrale, adire l'Autorità Giudiziaria e stare in giudizio nell'interesse dell'Istituto stesso.

Al Presidente Nazionale che cessa dalla carica il Consiglio Nazionale può attribuire il titolo vitalizio di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale.

## **Art.22**

I tre Vice Presidenti Nazionali coadiuvano il Presidente Nazionale che può affidare loro anche compiti ispettivi.

Il Presidente Nazionale, in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale, designa chi tra i tre Vice Presidenti assumerà le funzioni di "Vicario", e lo sostituirà in caso di sua assenza o di impedimento.

In caso di "vacanza" della carica di Presidente Nazionale per dimissioni o per altra causa di carattere non temporaneo, le sue funzioni, fino alla convocazione del Congresso Nazionale, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla decadenza, sono di diritto assunte dal Vice Presidente Vicario. Nel caso di impossibilità anche del Vice Presidente Vicario le funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano di età o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

## **Art.23**

Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con ogni altra carica a qualunque livello.

## **Capo VIII**

### **DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI**

## **Art.24**

Il Collegio Centrale dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti eletti dal Congresso Nazionale.

Il Collegio Centrale dei Sindaci nomina il Presidente tra i propri membri effettivi e dura in carica quattro anni.

Il Presidente del Collegio Centrale dei Sindaci predispose la relazione finanziaria in occasione del Congresso Nazionale.

La carica di Membro del Collegio Centrale dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica associativa a livello nazionale.

## **Art.25**

Il Collegio Centrale dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria della Sede Centrale dell'Istituto.

I suoi componenti possono perciò, collegialmente e anche singolarmente, ispezionare i libri, i documenti contabili e verificare lo stato della Cassa della Sede Centrale.

Inoltre il Collegio Centrale dei Sindaci presenta al Consiglio Nazionale una relazione annuale sul Bilancio Consuntivo della Sede Centrale, sottoposto per l'approvazione al Consiglio medesimo ed esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo della stessa Sede Centrale che dovrà anch'esso essere approvato dal Consiglio Nazionale, nonché sulle variazioni agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso.

## **Capo IX**

### **DEL SEGRETARIO GENERALE**

## **Art.26**

Il Segretario Generale dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata in carico del Consiglio Nazionale, e cessa dall'incarico in caso di decadenza del Consiglio che lo ha nominato salvo l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore.

Il Segretario Generale, per l'accettazione della carica e l'esercizio delle importanti funzioni di rappresentanza attribuitegli, deve assicurare una stabile residenza a Roma o nei comuni vicini.

Oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto, egli:

- a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego;
- b) prende parte alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Centrale curandone la redazione dei verbali;
- c) svolge le funzioni di Segretario in occasione del Congresso Nazionale;
- d) coordina gli Uffici della Sede di Roma fornendo pareri alla Giunta Esecutiva in merito all'ordinamento degli Uffici medesimi e la gestione del personale ivi operante;
- e) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Centrale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento sotto le direttive del Presidente;
- f) svolge, in assenza del Presidente o dei Vice Presidenti, funzioni di rappresentanza dell'Istituto nella Capitale ed intrattiene rapporti con le Istituzioni tenendo costantemente aggiornati il Consiglio e la Giunta in ordine agli stessi.

## **Capo X**

### **DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI**

## **Art.27**

Comprendono e collegano tra di loro le Sezioni ed i Gruppi della Provincia.

La Federazione Provinciale ha sede nel Capoluogo o nel territorio della rispettiva Provincia ed è retta da un Consiglio Direttivo composto di un Presidente, di un Vice Presidente, di quattro Consiglieri e di un Segretario Tesoriere.

Il numero dei Consiglieri può essere aumentato in rapporto al numero dei Soci. Qualora, invece, il numero di Soci presenti nel territorio provinciale fosse così ristretto da non consentire la costituzione di una Federazione Provinciale, il Consiglio Nazionale potrà nominare un Commissario straordinario con il compito di favorire la costituzione della Federazione.

Il Consiglio Direttivo della Federazione è eletto dai delegati delle Sezioni e dei Gruppi della Provincia riuniti in assemblea ed aventi, ciascuno, tanti voti quanti sono i rispettivi Soci in regola con gli obblighi sociali.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere della Federazione. Dura in carica quattro anni e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario ed opportuno o quando lo richiedono almeno i due terzi dei suoi componenti. Le Federazioni Provinciali dovranno adoperarsi affinché il quadriennio di durata in carica dei propri organi sia coincidente con quello di durata degli organi dell'Istituto.

Le Federazioni comprendono e collegano tra di loro le Sezioni, i Gruppi ed i Comitati delle Dame della Provincia eventualmente presenti nel territorio di propria competenza.

L'assemblea dei delegati delle Sezioni e dei Gruppi della Provincia procede altresì alla nomina di un Collegio Provinciale dei Sindaci, composto di tre membri aventi, nell'ambito della Federazione, compiti analoghi a quelli di cui all'art. 25.

Il Collegio Provinciale dei Sindaci dura anche esso in carica quattro anni. La carica di membro del Collegio Provinciale dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica associativa a livello di Federazione Provinciale.

## **Art.28**

I compiti della Federazione Provinciale sono di:

- ◆ vigilare e tutelare le Sezioni ed i Gruppi;
- ◆ estendere l'iscrizione fra i decorati ed i cittadini della Provincia con la costituzione di nuove Sezioni, Gruppi e Comitati delle Dame;
- ◆ curare il funzionamento delle organizzazioni poste alla propria dipendenza;
- ◆ sviluppare quelle proposte ed iniziative locali che tendono ad unire ed affratellare i Soci alla educazione patriottica dei giovani;
- ◆ prendere tutte le iniziative atte ad elevare il prestigio dell'Istituto e del segno del valore, segnalando alla Presidenza Nazionale quelle che rivestono un carattere di particolare importanza nazionale o che esorbitino dalla rispettiva competenza territoriale.

## **Capo XI**

### **DELLE SEZIONI**

## **Art.29**

Le Federazioni Provinciali favoriscono la costituzioni di Sezioni in quelle sedi ove siano presenti un numero di almeno venti Soci. La Sezione è retta da un Presidente, che ne ha la rappresentanza, e da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'assemblea sezionale. Durano in carica quattro anni.

Quando gli iscritti superano il numero di cinquanta il Consiglio si accresce di un componente per ogni cinquanta Soci in più, fino ad un massimo di tredici Consiglieri compreso il Presidente.

Il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

L'assemblea sezionale nomina altresì due Revisori dei Conti che durano in carica anch'essi quattro anni e che possono essere rieletti.

Ogni Socio, mediante delega scritta, non può rappresentare nelle elezioni più di altri due Soci.

Le liste dei candidati debbono essere depositate presso la Segreteria della Sezione almeno cinque giorni prima delle elezioni e possono essere consultate dai Soci.

Possono presentare liste indicative di candidati:

- ◆ il Consiglio Direttivo uscente;
- ◆ gruppi di Soci costituiti da almeno un decimo del totale degli iscritti.

La Sezione amministra i propri fondi e promuove tutte le iniziative sociali atte a raggiungere le finalità dell'Istituto sotto la vigilanza della Federazione Provinciale.

Il Presidente della Sezione ha la rappresentanza della stessa ed è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

## **Capo XII**

### **DEI GRUPPI E DEI COMITATI DELLE DAME**

## **Art.30**

Le Federazioni Provinciali favoriscono la costituzioni di Gruppi nelle località dove siano presenti almeno cinque Soci.

Qualora in una località non si possa raggiungere il numero di cinque iscritti, il Gruppo potrà essere ugualmente costituito riunendo gli iscritti di località viciniori.

Il Gruppo è retto da un Capo Gruppo nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni.

Le Federazioni Provinciali favoriscono, altresì, la costituzione di Comitati delle Dame nelle località dove siano presenti almeno cinque Socie o congiunte di Soci le quali, condividendo gli ideali patriottici che costituiscono la ragion d'essere dell'Istituto, hanno la possibilità di concorrere efficacemente alla diffusione dei suoi **valori**.

## **Capo XIII**

### **DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

## **Art.31**

I provvedimenti adottati dagli organi centrali dell'Istituto hanno piena e definitiva efficacia, in ambito associativo, nei confronti di tutti i Soci.

I Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale di natura contrattuale la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 808 ter del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività associativa, previo pronunciamento della Giunta Esecutiva Centrale e del Consiglio Nazionale ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 10. Il termine per l'instaurazione del procedimento arbitrale è di 30 giorni dalla conoscenza dell'evento e/o dell'atto che s'intende impugnare.

L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

## **Art.32**

In caso di ricorso alla procedura arbitrale, le due parti provvedono ciascuno alla nomina del proprio Arbitro; gli Arbitri così nominati, d'intesa, provvedono alla designazione del Presidente del Collegio.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio è demandata al Presidente dell'Istituto che provvederà a nominare anche l'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Il lodo deve essere emesso entro centoventi giorni dalla nomina del Presidente e, per la esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Presidenza Nazionale dell'Istituto che ne dovrà dare altresì tempestiva

comunicazione ufficiale alle parti.

È in ogni caso da ritenersi non consentito il deposito presso la cancelleria del Tribunale ex art. 825 codice di procedura civile perché trattasi di lodo contrattuale irrituale.

#### **Capo XIV**

##### **DEL PATRIMONIO DEI PROVENTI E DEI MEZZI DI ESERCIZIO**

###### **Art.33**

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dalle attività mobiliari ed immobiliari che risultano dai bilanci e dagli inventari.

L'uso dei beni patrimoniali è destinato al conseguimento degli scopi per cui essi vennero acquisiti e non può esserne variata la destinazione se non per decisione del Consiglio Nazionale.

I proventi derivanti dai contributi dello Stato, dalle rendite dei capitali posseduti, da eventuali contributi da parte di Enti Pubblici e privati, dalle quote sociali e dall'importo per la concessione dell'Emblema Araldico, sono destinati al funzionamento del Sodalizio.

Sono destinati, invece, ad incrementare il fondo patrimoniale le donazioni, i lasciti, nonché quella parte delle entrate che il Consiglio Nazionale deciderà stanziare annualmente in rapporto alla situazione finanziaria dell'Istituto.

#### **Capo XV**

##### **DELLO SCIoglimento E DELLA DEVOLUZIONE**

###### **Art.34**

Lo scioglimento dell'Istituto può essere deliberato dal Congresso Nazionale, convocato in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei tre quarti dei delegati costituenti almeno i tre quarti della forza sociale dell'Istituto. Analoga maggioranza è necessaria per la richiesta di convocazione del Congresso Nazionale, aventi per oggetto lo scioglimento dell'Istituto, da parte delle Federazioni Provinciali.

Il Congresso, all'atto di scioglimento dell'Istituto, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione e le modalità di liquidazione.

Nominerà uno o più liquidatori (scegliendo preferibilmente fra i Soci dell'Istituto) determinandone i poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Capo XIV**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

###### **Art.35**

Tutte le cariche in seno all'Istituto non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa, fatta eccezione per la figura del Segretario Generale.

La cessazione da una carica, oltre che per ultimato periodo, può avvenire:

- ◆ per dimissioni, dopo l'accettazione delle stesse;
- ◆ per sospensione dalla qualità di Socio;
- ◆ per perdita della qualità di Socio.

Possano, altresì, essere dichiarati decaduti dalle rispettive cariche i componenti del Consiglio Nazionale della Giunta Esecutiva Centrale e dei Consigli delle Federazioni, che senza giustificato motivo non partecipino, per tre volte consecutive, alle riunioni degli organi cui appartengono.

Tutte le cariche hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio anche nei casi di subentri o nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli Organi. Non sono previsti limiti di mandato.

###### **Art.36**

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

**Art.37**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti ed al Regolamento interno dell'Istituto.

**Art.38**

Le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Il Congresso, in sede di approvazione delle modifiche statutarie, può deliberare che le stesse siano immediatamente considerate in vigore con efficacia limitata ai soli rapporti interni all'Istituto.